



7° Censimento generale dell'agricoltura Piano regionale di censimento

Validato dall'Istat il 09/09/2020 (Prot. n. 1785590)

approvato con la Delibera della Giunta regionale n. 1335 del 12/10/2020

Sommario

1. Finalità e riferimenti normativi del Piano Regionale di censimento	3
2. Aspetti generali del 7° Censimento generale dell'agricoltura	4
2.1 Obiettivi.....	4
2.2 La strategia del 7° Censimento Generale dell'agricoltura.....	4
2.3 Periodo di riferimento dei dati e data di avvio della rilevazione	4
2.4 L'unità di rilevazione.....	4
2.5 Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare	5
2.6 I modelli organizzativi e la rete di rilevazione	6
3. Il Modello organizzativo prescelto	7
4. Controlli macro su report.....	7
5. Rilevazione dei dati dei beni collettivi.....	9
6. Ufficio Regionale di Censimento	10
7. Commissione Tecnica Regionale (CTR)	11
7.1 Compiti della CTR	11
7.2 Costituzione e composizione	11
8. Cronoprogramma.....	12
9. Tabella finanziaria indicativa.....	13
10. Trattamento dei dati	13
11. Comunicazione dei dati	15
12. Diffusione dei risultati	15
Appendice.....	16
Tracciato record per la rilevazione sui beni collettivi	16

1. Finalità e riferimenti normativi del Piano Regionale di censimento

Il presente documento definisce il Piano Regionale di Censimento (di seguito PRC) relativo al 7° Censimento generale dell'agricoltura (CGA), da effettuarsi nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Esso è stato predisposto dall'Ufficio di statistica della Regione a seguito della consultazione preliminare delle strutture interne all'amministrazione regionale che hanno competenze in materia di agricoltura e di quelle interessate agli aspetti amministrativi e gestionali delle attività censuarie.

Al presente PRC è sovraordinato il Piano generale del 7° Censimento dell'Agricoltura (di seguito PGC), adottato dal Consiglio dell'Istat l'11 giugno 2020. Il 7° censimento generale dell'agricoltura trova la sua fonte normativa nel regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole¹, in particolare nell'articolo 5, paragrafo 1, il quale stabilisce che gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base relativi alle aziende agricole attraverso una rilevazione che per l'anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento.

A livello nazionale, l'art. 1 commi da 227 a 237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha indetto e finanziato, con un unico atto legislativo, il 7° Censimento generale dell'agricoltura (da effettuarsi nell'anno 2020) e il Censimento permanente dell'agricoltura da effettuarsi a partire dall'anno 2021. Il 7° Censimento dell'agricoltura, compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserito nel Programma statistico nazionale 2020-2022 (codice IST-02792).

Il PGC è stato adottato dal Consiglio dell'Istat previa acquisizione dell'intesa sullo schema di PGC, ai sensi dell'articolo 1, comma 232, lett. a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sancita dalla Conferenza unificata di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 7 maggio 2020.

La Regione Emilia-Romagna collabora con l'Istat, soggetto responsabile del censimento, nella gestione dello stesso attraverso l'Ufficio regionale di censimento (URC) secondo quanto riportato nel PGC e nel presente PRC che definisce:

- il modello organizzativo di adesione al censimento tra quelli previsti dal PGC;
- la composizione e i compiti dell'URC;
- la composizione e i compiti della Commissione tecnica regionale;
- le attività previste per lo svolgimento della rilevazione dei dati dei beni collettivi²;
- il cronoprogramma delle attività;
- la tabella finanziaria indicativa;
- le modalità del trattamento e della comunicazione dei dati e della diffusione dei risultati.

In relazione alle misure che saranno adottate per far fronte all'emergenza Covid-19, la Regione Emilia-Romagna e l'Istat potranno concordare modifiche nelle attività e nelle relative tempistiche previste dal presente PRC, anche a seguito delle modifiche che venissero apportate al PGC.

I nominativi dei componenti dell'URC e della Commissione Tecnica Regionale verranno specificati con atti del Responsabile dell'Ufficio di Statistica regionale ai sensi del D.Lgs. 322/89.

Eventuali modifiche nella dotazione, nella composizione e nella responsabilità dell'URC e della CTR verranno apportate con atti del Responsabile dell'Ufficio di Statistica regionale ai sensi del D.Lgs. 322/89.

¹ Il regolamento (UE) 2018/1091 stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate. Esso stabilisce le definizioni, le fonti dei dati e i metodi, le tipologie dei dati strutturali, i periodi di riferimento, i requisiti di qualità, la trasmissione di dati e metadati e le relative scadenze.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018 definisce l'elenco delle variabili e la loro descrizione relativamente ai dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091.

² Art. 3 legge 20 novembre 2017, n.168.

2. Aspetti generali del 7° Censimento generale dell'agricoltura

2.1 Obiettivi

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura viene effettuato allo scopo di:

- assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali citate nel paragrafo 1;
- produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole a livello nazionale, regionale e locale;
- fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione del Registro statistico di base delle aziende agricole (*Farm Register*) tenuto dall'Istat.

2.2 La strategia del 7° Censimento Generale dell'agricoltura

La strategia del CGA è basata sulla rilevazione diretta delle informazioni presso le aziende agricole attraverso un questionario di tipo elettronico, utilizzando tre differenti tecniche di rilevazione: CATI (*Computer Assisted Telephone Interviewing*), CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) e CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*).

Inoltre, il CGA si avvale sia del Registro statistico di base delle unità economiche agricole (*Farm Register*) tenuto dall'Istat (codice PSN: IST-02603), che costituirà la base per l'estrazione delle aziende da intervistare (lista censuaria), sia delle fonti amministrative specificate nel paragrafo 5.1. del PGC (fra cui l'Anagrafe regionale delle aziende agricole), che consentono la stima diretta e il controllo di alcune variabili di interesse. L'Istat metterà a disposizione della rete di rilevazione, della rete di controllo e delle aziende agricole un sistema di acquisizione on line che consentirà la gestione della multicanalità (CAWI, CATI e CAPI). Inoltre, per la rete di rilevazione e la rete di controllo sarà disponibile un'applicazione web (Sistema di Gestione Indagine - SGI) in grado di monitorare le fasi del processo di rilevazione, con finalità coerenti con i ruoli dei vari soggetti coinvolti nel processo censuario.

L'Istat realizzerà un sistema di controllo e correzione che comprende regole hard e soft di correttezza formale, compatibilità, coerenza e corrispondenza con dati amministrativi e statistici, nel rispetto delle pratiche raccomandate da Eurostat per il controllo e la correzione dei dati di indagini statistiche sulle imprese.

Per favorire il grado di collaborazione dei rispondenti e l'impegno dei diversi organi censuari, l'Istat realizzerà una campagna di comunicazione integrata attraverso una pluralità di azioni e strumenti sia di tipo tradizionale (affissioni e stampa nazionale e locale) che digitale.

La Regione svolgerà le attività di controllo sulla base di tavole e di cruscotti per il monitoraggio prodotti da Istat così come dettagliato al successivo paragrafo 4.

2.3 Periodo di riferimento dei dati e data di avvio della rilevazione

La data di riferimento e di avvio del 7° Censimento generale dell'agricoltura è il 7 gennaio 2021³.

Alcune informazioni si riferiscono all'annata agraria 2019-2020, ossia al periodo compreso tra il 1° novembre 2019 e il 31 ottobre 2020.

Il termine previsto della fase di raccolta dei dati è il 30 giugno 2021.

2.4 L'unità di rilevazione

L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola e zootecnica così definita dal regolamento (UE) 2018/1091 (art. 2, paragrafo a): *singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure «attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di*

³ La data, inizialmente fissata al 5 ottobre 2020, è stata posticipata come conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

«allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi» (a eccezione dell'allevamento di insetti) e «apicoltura e produzione di miele e di cera d'api».

I gruppi a cui fa riferimento il regolamento (UE) 2018/1091 sono i seguenti:

- A.01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti
- A.01.2 - Coltivazione di colture permanenti
- A.01.3 - Riproduzione delle piante
- A.01.4 - Allevamento di animali
- A.01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
- A.01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta ma esclusivamente per attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali.

È unità di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario.

Costituisce un'unità tecnico-economica, vale a dire una singola azienda agricola e zootecnica, anche l'azienda che gestisce terreni non contigui.

Il conduttore è la persona fisica, società o ente che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo (conduttore coltivatore e conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione.

Rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica anche le unità che producono esclusivamente per la sussistenza del conduttore e della sua famiglia, senza attività di commercializzazione.

Non rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica le unità che svolgono in maniera esclusiva le seguenti attività:

- di supporto all'agricoltura o successive alla raccolta, ad eccezione delle attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- allevamento di animali da compagnia (gatti, cani, volatili come pappagalli, criceti, ecc.)
- caccia, cattura di animali e servizi connessi
- silvicoltura e utilizzo di aree forestali
- pesca e acquacoltura
- gestione di orti/allevamenti familiari.

2.5 Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare

Il Censimento generale dell'agricoltura rileva le unità agricole e zootecniche che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- 20 are di superficie agricola utilizzata (SAU)⁴;
- 10 are investite a vite oppure a serre o a funghi;
- 1 unità di bestiame (UBA)⁵.

Queste soglie sono state stabilite per rispettare i vincoli di copertura del 98% di SAU e UBA previsti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1091.

Le caratteristiche da rilevare sono state definite tenendo conto anche delle esigenze informative nazionali e regionali in materia agricola espresse in occasione di seminari e convegni dedicati alle statistiche agricole e nell'ambito dei lavori del Comitato consultivo per la preparazione del 7° Censimento generale dell'agricoltura.

Il questionario comprende informazioni relative a: notizie anagrafiche sul conduttore; notizie generali sull'azienda; utilizzazione dei terreni; consistenza degli allevamenti; metodi di gestione degli allevamenti; attività connesse e notizie sul capo azienda; manodopera aziendale; commercializzazione e altre informazioni.

⁴Per SAU si intende l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari e prati permanenti e pascoli.

⁵Unità di misura standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi; i coefficienti di calcolo delle unità di bestiame per le singole categorie di bestiame figurano nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/1091.

2.6 I modelli organizzativi e la rete di rilevazione

Il PGC prevede, per la sua realizzazione, un modello organizzativo fondato sull'interazione sinergica di diversi soggetti pubblici e privati. In accordo con l'Istat, concorreranno allo svolgimento dell'indagine censuaria, con diversi livelli di coinvolgimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) e i CAA (Centri di assistenza agricola) in qualità di organi censuari, presso i quali sono individuate le strutture organizzative a cui sono demandati i compiti relativi all'attività censuaria (uffici di censimento). Il supporto strategico alle operazioni censuarie sarà assicurato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf).

L'assetto organizzativo delineato è volto tra l'altro a dare seguito operativo alla collaborazione tecnico-statistica tra i soggetti che hanno siglato, nel mese di dicembre 2017, il Protocollo d'intesa per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole: Mipaaf, Istat, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, Agea, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea) e Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (Crea).


Alle Regioni sono affidate attività di controllo della qualità del dato rilevato. Ciascuna Regione e Provincia autonoma aderisce all'attività censuaria scegliendo uno dei possibili modelli organizzativi previsti dal PGC che contemplano una graduazione di ruoli e funzioni secondo tre livelli: modello "base", "a media partecipazione" e "ad alta partecipazione" (cfr. il paragrafo 2.6 del PGC).

La rete di rilevazione per il 7° Censimento generale dell'agricoltura sarà formata:

- per quanto riguarda la tecnica CAPI, dal personale dei CAA che risulti in possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e di ulteriori requisiti che saranno specificati nelle convenzioni a titolo oneroso che l'Istat sottoscriverà con i CAA;
- per quanto riguarda la tecnica CATI, dagli operatori della società in *outsourcing*, individuata dall'Istat.

La tecnica CAWI prevede, infine, l'auto-compilazione del questionario da parte del rispondente.

Lo schema adottato per la realizzazione del 7° Censimento generale dell'agricoltura prevede flussi informativi definiti a fronte dei ruoli dei diversi organi censuari, come esemplificato nel seguente diagramma (paragrafo 2.13 del PGC).



- Le linee di colore «marrone» indicano la gerarchia delle relazioni.
- Le linee di colore «nero» indicano i flussi informativi verso le Regioni per consentire le verifiche di qualità.

- Le linee di colore «blu» indicano i flussi (che possono richiedere più iterazioni) relativi ai dati definitivi (revisionati e validati).

3. Il Modello organizzativo prescelto

La Regione Emilia-Romagna con il presente Piano Regionale di Censimento sceglie di seguire il seguente modello organizzativo:

Modello “base” (opzione A)

Modello “a media partecipazione” (opzione B)

Modello “ad alta partecipazione” (opzione C)

e prevedendo le seguenti attività:

COMPITI	SI/NO
Individuare l'Ufficio Regionale di Censimento (URC), designando un suo responsabile	SI
Predisporre il Piano Regionale di Censimento	SI
Monitorare la rilevazione attraverso controlli macro su report , dei questionari raccolti con le tecniche CAWI, CATI e CAPI	SI
Rendicontare l'utilizzo dei contributi Istat e/o la gestione contabile degli stessi	SI
Costituire la Commissione Tecnica Regionale (CTR)	SI
Controllare i questionari raccolti con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti	NO
Correggere un set di micro-dati attraverso attività desk	NO
Effettuare re-interviste con tecniche CAPI e CATI	NO
Collaborare con Istat per la formazione alla rete di rilevazione secondo modalità definite nel PRC;	NO
Svolgere attività di comunicazione e sensibilizzazione aggiuntiva rispetto a quella svolta dall'Istat a livello nazionale;	NO
Rilevare i dati dei beni collettivi utilizzando informazioni amministrative in proprio possesso laddove presenti o altre tecniche concordate con l'Istat.	SI
Fornire all'Istat i propri archivi regionali sulle aziende agricole	SI

Ai sensi del paragrafo 5.1, lettera *m*) del PGC e a seguito della richiesta Istat n. 0516811 del 24/02/2020 la Regione Emilia-Romagna ha fornito in data 06/03/2020 (codice fornitura ARCAM: 16012) gli archivi regionali delle aziende agricole aggiornati al 31/12/2019 e 06/03/2020.

Con la scelta del modello “base” (Opzione A) la Regione si impegna a realizzare il censimento nel rispetto dei criteri definiti nel Piano Generale di Censimento e nel presente Piano.

4. Controlli macro su report

Il monitoraggio della rilevazione è effettuato attraverso il controllo di tabelle di dati aggregati (“controlli

macro”), i cui valori saranno rappresentati in un cruscotto di monitoraggio che l’ISTAT metterà a disposizione delle Regioni in SGI. Secondo quanto stabilito nel § 3.2 (Indicazioni generali sulle attività di controllo e correzione dei dati) del PGC, i controlli macro si articoleranno come segue:

- Controlli, a livello comunale, sul numero di aziende, l’estensione della SAT e della SAU.
- Controlli relativi ad altri “domini tematici” rilevanti, individuati dalle Regioni e concordati con ISTAT, con livello di dettaglio territoriale comunale o eventualmente più aggregato (Provincia/Città Metropolitana, Regione).
- I controlli si baseranno sul calcolo degli aggregati riferiti al singolo dominio, ottenibili sommando i relativi microdati rilevati con il censimento indipendentemente dal canale di raccolta utilizzato. Il calcolo degli aggregati potrà essere effettuato in collaborazione con ISTAT.
- Identificazione dei valori “sospetti”, che potrà avvenire confrontando i singoli aggregati con dati analoghi.
- Segnalazione dei valori “sospetti”, tramite una specifica procedura concordata con ISTAT. La segnalazione dovrà essere corredata di opportuni commenti che ne spieghino la motivazione e contengano indicazioni, anche generali, in merito a possibili azioni correttive da intraprendere.

I controlli macro seguiranno la metodologia e il cronoprogramma riportati nel report metodologico condiviso fra Istat e Regioni e approvato dal gruppo di lavoro Istat-Cisis il 24/07/2020, dal titolo “7° Censimento generale dell’agricoltura – Attività di controllo dei dati da parte delle Regioni” (trasmesso da Istat al Cisis in data 04/08/2020) e che sarà l’oggetto di una specifica circolare Istat. In tale report è previsto che i controlli macro siano focalizzati su un set limitato di tavole (cosiddette "tavole madri") che sintetizzano i principali aspetti della struttura delle aziende agricole rilevati attraverso il censimento. Le tavole madri individuate sono le seguenti sette:

- A. Tipologia delle aziende: con coltivazioni, zootecniche o entrambe le caratteristiche;
- B. Superficie agricola utilizzata (SAU) e dimensione aziendale;
- C. Superficie aziendale (SAT);
- D. Utilizzazione dei terreni per azienda;
- E. Utilizzazione dei terreni per superficie;
- F. Consistenza di aziende zootecniche per tipologia di allevamento;
- G. Consistenza specie per numero di capi allevati.

Tutte le tavole A-G saranno elaborate per i domini territoriali relativi a regioni e province. Le tavole da A-C saranno esplicitate anche in relazione alla dimensione comunale.

Saranno inoltre definite ulteriori tavole relative alla soccida.

Le Regioni potranno elaborare tavole con dettaglio sub-provinciale (ad esempio, per zona altimetrica). In questo caso, le Regioni non sono obbligate a restituire a ISTAT gli esiti dei controlli macro a livello di singolo comune, potendoli invece fornire sulla base della specifica aggregazione comunale scelta.

Le tavole saranno accompagnate da un cruscotto che mostra, in termini assoluti e relativi, gli ammontari rilevati (aggregati) e gli eventuali scostamenti dai valori di riferimento, evidenziando così i valori “sospetti” (ovvero con scostamenti particolarmente rilevanti). Come valori di riferimento sono considerati la lista precensuaria 2020 e il censimento 2010.

La Regione Emilia-Romagna effettuerà inoltre confronti con i risultati di ulteriori elaborazioni svolte in modo autonomo (off-line) e basate su fonti amministrative disponibili, in particolare l’Anagrafe delle aziende agricole dell’Emilia-Romagna, gestita dalla Regione, e dati di fonte AGREA.

Le tavole saranno trasmesse da Istat attraverso un sistema interattivo, Indata/datistat, idoneo alla trasmissione di documentazione su canali sicuri, sia per l’invio sia in ricezione. Terminato il processo di analisi e verifica, le Regioni utilizzeranno lo stesso sistema per inviare ad Istat l’esito dei controlli effettuati.

5. Rilevazione dei dati dei beni collettivi

La Regione Emilia-Romagna esegue la rilevazione dei dati sui beni collettivi, come previsto ai paragrafi 2.11.2 e 4.2.6 del PGC, utilizzando informazioni amministrative in proprio possesso laddove presenti e altre tecniche concordate con l'Istat.

I beni collettivi di interesse ai fini censuari sono quelli con SAU e non comprendono pertanto aree agricole non utilizzate, boschi, terreni occupati da fabbricati, cortili, sterrati, stagni, cave, terre non fertili, rocce, ecc. Inoltre, la SAU non deve essere assegnata formalmente a specifiche aziende, ma deve appartenere a un'autorità pubblica o ad altri enti gestori sulla quale altri soggetti hanno diritti di utilizzo.

Ai fini del censimento saranno quindi rilevati:

- i beni collettivi, siano essi gestiti direttamente da autorità pubbliche (Comuni), che da enti gestori (Università agrarie, Regole, Partecipanze, Comunelli, Comunalie, Comunanze, ASBUC, ecc.);
- la SAU ad essi afferente;
- la quota parte di SAU non assegnata formalmente a singole aziende.

Con l'occasione censuaria la Regione Emilia-Romagna effettua una ricognizione più completa rilevando, anche se non richiesto dal regolamento 2018/1091, la superficie totale afferente al bene collettivo.

Inoltre, la Regione, preliminarmente al Censimento, intende procedere a completare il quadro conoscitivo dei territori in ambito regionale nei quali è riconosciuta la presenza di diritti di uso civico.

Prima dell'inizio della rilevazione, l'Istat fornirà alla Regione una tabella con le informazioni rilevate nel 6° Censimento dell'agricoltura 2010, secondo il tracciato record concordato nell'ambito del gruppo di lavoro Istat-Cisis.

La Regione verificherà e aggiornerà/integrerà i dati della tabella⁶ utilizzando le seguenti tecniche e fonti:

- basi amministrative disponibili (archivi cartacei o informatizzati degli usi civici, elenchi di Comuni con usi civici, procedimenti amministrativi di accertamento o di riconoscimento degli usi civici, dati catastali, fascicoli aziendali);
- contatti diretti con i Comuni o gli enti gestori per controllare o integrare informazioni mancanti;
- uso di sistemi GIS per georeferenziare le proprietà collettive.

La rete di rilevazione sarà costituita da componenti dell'URC. Si prevede di realizzare i contatti diretti tramite interviste telefoniche. Nella realizzazione delle attività legate alla rilevazione dei dati dei beni collettivi, l'URC sarà supportato da un servizio esterno di prestazioni professionali e specialistiche.

La Regione restituirà all'Istat:

- la tabella aggiornata/integrata secondo il tracciato record concordato con Istat⁷;
- un report metodologico che descriva l'attività svolta;
- gli *shapefile* per quei beni collettivi che sono stati rilevati tramite sistemi GIS.

⁶ Nel corso della rilevazione l'Istat potrà inviare alle Regioni ulteriori unità da controllare, non incluse nella tabella, che emergessero dall'attività di verifica e intervista della rete del censimento generale 2020. Analogamente, la Regione dovrà inviare all'Istat eventuali unità presenti nella propria tabella che si rilevassero non essere beni collettivi (indivisi) per permetterne la rilevazione tramite la rete censuaria.

⁷ Il tracciato record per la rilevazione sui beni collettivi è contenuto nel "Report metodologico per la rilevazione sui beni collettivi", del 05/08/2020, condiviso fra Istat e Regioni nell'ambito del gruppo di lavoro Istat-Cisis, e riportato in Appendice.

6. Ufficio Regionale di Censimento

I compiti dell'Ufficio Regionale di Censimento (URC) sono:

- predisporre il Piano regionale di censimento;
- monitorare la rilevazione attraverso i controlli macro su report;
- rilevare i dati dei beni collettivi;
- rendicontare l'utilizzo dei contributi Istat e/o la gestione contabile degli stessi.

L'URC è costituito presso l'Ufficio di statistica della Regione ai sensi del D.Lgs. 322/89, funzione svolta dal Servizio Statistica e sistemi informativi geografici della Direzione generale (DG) Risorse, Europa, innovazione e istituzioni.

Responsabile dell'URC è il responsabile dell'Ufficio di Statistica ai sensi del D.Lgs. 322/89.

Numero dei componenti dell'URC (compreso il responsabile): 18

Responsabile

Nome	Elettra
Cognome	Malossi
Qualifica	Arch. - Dirigente (Responsabile del Servizio)
Ufficio di appartenenza	Servizio Statistica e sistemi informativi geografici
Telefono	051.527 3539; 051.527 3900
PEC	serviziostatistica@postacert.regione.emilia-romagna.it
E-mail	Elettra.Malossi@regione.emilia-romagna.it ; ServizioStatistica@Regione.Emilia-Romagna.it
Indirizzo	Viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna

Altri componenti

Ente e Ufficio di appartenenza	N. unità
Regione Emilia-Romagna – DG Risorse, Europa, innovazione e istituzioni – Servizio Statistica e sistemi informativi geografici	2
Regione Emilia-Romagna – DG Agricoltura, caccia e pesca – Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato	6
Regione Emilia-Romagna – DG Agricoltura, caccia e pesca – Servizi territoriali agricoltura, caccia e pesca	9

Tutti i componenti dell'URC rivestono ruoli e hanno competenze direttamente inerenti alla rilevazione e al trattamento di dati a fini statistici e amministrativi (compresa la disciplina sulla privacy), con particolare riguardo anche a quelli del settore agricolo e dei beni collettivi.

I nominativi dei componenti dell'URC saranno designati con specifici atti e comunicati ad Istat successivamente, non oltre l'inizio della raccolta dati.

Nella realizzazione delle sue attività, l'URC sarà supportato da un servizio esterno di prestazioni professionali e specialistiche.

7. Commissione Tecnica Regionale (CTR)

7.1 Compiti della CTR

Compiti della Commissione Tecnica Regionale sono:

- garantire la consultazione tecnica e promuovere l'efficacia nella conduzione delle operazioni censuarie;
- valutare e suggerire azioni ritenute idonee per superare situazioni critiche che si dovessero verificare durante le operazioni di rilevazione;
- controllare e valutare in corso d'opera i risultati provvisori e definitivi della rilevazione.

Delle riunioni delle Commissioni dovrà essere redatto verbale da trasmettere all'Istat.

7.2 Costituzione e composizione

Costituita presso Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca

Numero dei componenti della CTR (compreso il responsabile): 13

Responsabile

Nome	Teresa Maria Iolanda
Cognome	Schipani
Qualifica	Dott.ssa – Dirigente (Responsabile di Servizio)
Ufficio di appartenenza	Servizio programmazione e sviluppo locale integrato
Telefono	051.527 4438
PEC	programmiagr@postacert.regione.emilia-romagna.it
E-mail	Teresa.Schipani@regione.emilia-romagna.it ; programmiagr@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo	Viale Fiera, 8 – 40127 Bologna (BO)

Altri componenti

Ente e Ufficio di appartenenza (Ruolo)	N. unità
Regione Emilia-Romagna – URC (Responsabile e funzionario)	2
Regione Emilia-Romagna – DG Agricoltura, caccia e pesca (funzionari)	2
AGREA (funzionario)	1
Istat - Ufficio territoriale per l'Emilia-Romagna (rappresentante e RIT ⁸)	2
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o degli enti da esso vigilati (funzionario)	1
Enti locali del territorio (funzionari)	4

I quattro rappresentanti degli Enti locali del territorio regionale sono designati dal Consiglio delle autonomie locali secondo la seguente suddivisione: un rappresentante dell'Ufficio di statistica della Città metropolitana

⁸ Responsabile Istat territoriale.

di Bologna; un rappresentante degli Uffici di statistica delle Province; due rappresentanti dei settori con competenze in statistica o in agricoltura dei Comuni.

I nominativi dei componenti della CTR saranno designati con specifici atti e comunicati ad Istat successivamente, non oltre l'inizio della raccolta dati.

8. Cronoprogramma

ATTIVITÀ A CARICO DELL'URC	RESPONSABILE ATTIVITA'	CALENDARIO
Formazione		
Formazione alle Regioni sulle attività di controllo e correzione dei dati	ISTAT	Ottobre 2020
Controlli macro		
Controlli macro fase 1 (dopo circa 80 giorni dall'inizio della raccolta dati)	REGIONI	Settimane 1 e 2
Controlli macro fase 2 (dopo circa 140 giorni dall'inizio della raccolta)	REGIONI	Settimane 1, 2 e 3
Rilevazione sui beni collettivi		
Raccolta dati	REGIONI	7 gennaio - 30 giugno 2021
Invio ad Istat dei microdati	REGIONI	31 luglio 2021
Invio ad Istat della relazione metodologica e degli <i>shapefile</i>	REGIONI	Settembre 2021

Lo schema dei controlli macro (e micro) è organizzato in 2 macro fasi⁹:

1. La prima fase a circa metà raccolta (indicativamente dopo circa 2,5 mesi dall'avvio della raccolta), in cui si prevede di raggiungere un tasso di risposta circa pari al 40%;
2. La seconda fase dopo circa 5 mesi dall'avvio, in cui si stima che il tasso di risposta abbia superato l'80%.

Avendo scelto il modello organizzativo "base" (opzione A del PGC), la Regione Emilia-Romagna effettuerà i soli **controlli macro** su report, mentre i successivi controlli micro e le eventuali revisioni sulle unità "rilevanti" e "influenti" saranno organizzati da Istat.

Nella fase 1 (dopo 80 giorni dall'inizio della raccolta), si suppone di realizzare i controlli macro nelle prime due settimane del mese (10 giorni di lavoro¹⁰).

Nella fase 2 (140 giorni dall'inizio della raccolta), si suppone una durata dei controlli macro di 3 settimane.

Per quanto riguarda la rilevazione sui beni collettivi¹¹, l'Istat fornirà a tutte le Regioni e Province Autonome la tabella con le informazioni rilevate nel passato censimento entro il mese di **dicembre 2020**.

⁹ La tempistica dei controlli è tratta dal report metodologico "7° Censimento generale dell'agricoltura – Attività di controllo dei dati da parte delle Regioni" approvato dal GdL Cisis-Istat.

¹⁰ Gli archi temporali sono valutati in settimane di lavoro generiche, ma una valutazione più precisa può essere fatta esprimendo gli intervalli temporali in giornate uomo da dedicare. In questo contesto si è supposto che ogni Regione possa dedicare 2 persone a tempo pieno, per cui due settimane (10 giorni lavorativi) equivarrebbe a 20 giornate di lavoro a tempo pieno.

¹¹ La tempistica di realizzazione della rilevazione sui beni collettivi è contenuta nel "Report metodologico per la rilevazione sui beni collettivi", del 05/08/2020, condiviso fra Istat e Regioni nell'ambito del gruppo di lavoro Istat-Cisis.

La Regione avrà tempo fino a **giugno 2021** per raccogliere le informazioni utili ad aggiornare la tabella. Entro **luglio 2021** dovrà restituire la tabella a Istat ed entro **settembre 2021** dovrà inviare la relazione metodologica e gli *shapefile*.

Il presente cronoprogramma indicante esclusivamente le attività a carico dell'URC della Regione Emilia-Romagna potrà essere oggetto di modifiche in funzione delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i cui sviluppi non sono al momento prevedibili.

9. Tabella finanziaria indicativa

I contributi Istat previsti e i tempi attesi della loro erogazione sono stabiliti nel capitolo 4 del PGC e riportati in tabella.

Attività	Importo stimato (euro)	Data-limite di erogazione
Funzionamento dell'URC (<i>contributo fisso</i>)	10.000,00	31 dicembre 2020
Rilevazione sui beni collettivi (contributo base + 2 bonus)	20.000,00	31 ottobre 2021
Totale	30.000,00	

Gli importi sopra riportati sono stati calcolati in base alla numerosità della lista precensuaria comunicata dall'Istat¹² e del volume presunto di attività.

Per l'Emilia-Romagna il numero di aziende in lista precensuaria (escluse le proprietà collettive) è pari a 78.642, compreso quindi fra oltre 40 mila a 80 mila unità, intervallo per cui è riconosciuto un contributo fisso per il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Censimento nel caso di scelta del modello "base" (Opzione A) di € 10.000 (§ 4.1.1 del PGC).

Il numero di proprietà collettive in lista Istat per la regione Emilia-Romagna è pari a 186, compreso, quindi, fra 150 e 500 unità, intervallo per cui è previsto un contributo base di € 10.000. La Regione per effettuare la rilevazione intende ricorrere a basi amministrative, contatti diretti (interviste telefoniche), uso di sistemi GIS, per cui sono riconosciuti due contributi aggiuntivi (Bonus 1 e 2) di € 5.000 cadauno (§ 4.2.6 del PGC). Per un numero di proprietà collettive compreso fra 150 e 500 unità, il bonus 2 sarà erogato solo se almeno il 63% delle unità rilevate avrà dei riferimenti GIS¹³.

Gli importi saranno ricalcolati a seguito dell'effettivo volume di attività (numero di unità in lista, unità effettivamente lavorate, tipo di attività nella rilevazione dei beni collettivi).

10. Trattamento dei dati

I dati raccolti in occasione del censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le operazioni di censimento che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal regolamento (UE)

¹² La numerosità è contenuta nel report metodologico "7° Censimento generale dell'agricoltura – Attività di controllo dei dati da parte delle Regioni" condiviso fra Istat e Regioni e approvato dal gruppo di lavoro Istat-Cisis il 24/07/2020 (trasmesso da Istat al Cisis in data 04/08/2020).

¹³ Tale informazione è contenuta nel "Report metodologico per la rilevazione sui beni collettivi", del 05/08/2020, condiviso fra Istat e Regioni nell'ambito del gruppo di lavoro Istat-Cisis.

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - e dalle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.4 al citato d.lgs. n. 196/2003 (delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018).

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 citati, il titolare del trattamento è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo,16 - 00184 Roma che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati (DCRD) e al Direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali (DCAT).

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, le Regioni, nella persona del rispettivo responsabile dell'URC, sono Responsabili del trattamento dei dati personali per le operazioni di propria competenza. Pertanto, in conformità a quanto previsto al comma 3 del citato articolo 28, nello svolgimento dei trattamenti di dati personali rientranti nel proprio ambito di competenza il responsabile dell'URC si impegna a:

- a) trattare i dati personali nel rispetto della normativa sopra richiamata, in conformità alle istruzioni fornite dal titolare del trattamento ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività censuarie ad esso affidate, come specificate dall'Istat, e per la durata delle stesse;
- b) non utilizzare i dati personali cui abbia accesso per lo svolgimento delle attività censuarie e che abbia trattato per conto dell'Istat per finalità amministrative o comunque diverse da quelle del censimento generale dell'agricoltura, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del regolamento (UE) 2016/679;
- c) autorizzare al trattamento dei dati personali, con atto scritto, le persone coinvolte nelle attività censuarie, definendo per ciascuna di esse l'ambito di trattamento autorizzato in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
- d) impartire ai soggetti autorizzati di cui alla precedente lett. c) istruzioni sulle modalità del trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e alle istruzioni tecniche dell'Istat, e a vigilare sul loro rispetto;
- e) adottare idonee misure organizzative e tecniche per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679;
- f) non fare ricorso ad altro responsabile del trattamento. Qualora la specifica organizzazione delle attività censuarie affidate al responsabile dovesse rendere necessario il ricorso a un altro responsabile del trattamento, questo dovrà essere preventivamente valutato e autorizzato dall'Istat;
- g) dare tempestiva comunicazione scritta al responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Istat delle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679 e assistere l'Istat con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 del medesimo regolamento (UE) 2016/679;
- h) tenere e aggiornare il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Istat, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679;
- i) cancellare al termine delle operazioni censuarie, con le modalità e i tempi indicati dall'Istat, i dati personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità del CGA e che abbia trattato per conto dell'Istat, producendo una dichiarazione che documenti la cancellazione sicura e definitiva dei dati con i quali si è proceduto a tale operazione;
- j) informare tempestivamente l'Istat in caso di violazione dei dati personali (data breach); individuare e adottare, in collaborazione con lo stesso Istituto, le misure necessarie a porre rimedio alla suddetta violazione o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati; assistere l'Istat nell'ottemperare agli obblighi di notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso;
- k) sorvegliare per il tramite del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), del regolamento (UE) 2016/679, l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività censuarie e a mettere a disposizione

dell'Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla suddetta normativa, delle indicazioni contenute nel PGC e delle istruzioni impartite dall'Istat, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istat.

I responsabili degli uffici di censimento e gli eventuali sub-responsabili assicurano inoltre che:

- a. le operazioni di raccolta dei dati, limitatamente alla rilevazione sui beni collettivi, si svolgano nel rispetto delle regole di sicurezza e di condotta di cui all'art. 9 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
- b. siano fornite agli interessati, limitatamente alla rilevazione sui beni collettivi, tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, coerentemente con quanto indicato nella lettera informativa trasmessa dall'Istat e con le successive istruzioni impartite dal medesimo Istituto;
- c. le informazioni trattate per conto dell'Istat nell'ambito delle attività di controllo e correzione dei dati non siano utilizzate per finalità diverse da quelle censuarie, in particolare per la variazione delle informazioni contenute nei fascicoli aziendali o altri archivi amministrativi.

11. Comunicazione dei dati

L'Istat comunicherà i dati elementari del censimento dell'agricoltura all'Ufficio di statistica della Regione Emilia-Romagna, esclusivamente per fini statistici, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 322/1989, nonché per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. La comunicazione dei dati riguarderà anche le unità fuori campo di osservazione UE e le unità non attive, nel rispetto dei requisiti minimi di qualità delle informazioni in oggetto. I dati saranno comunicati successivamente all'invio dei medesimi all'Eurostat (prevista nel giugno 2022).

12. Diffusione dei risultati

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat attraverso i canali di diffusione generalizzati (*corporate data warehouse*, portale *open data*, portale GIS) e specifici (ambienti di diffusione dedicati ad approfondimenti tematici di particolare interesse).

Il piano di diffusione sarà incentrato sul rilascio di dati multidimensionali (ipercubi), dataset e tavole di dati aggregati predefinite e dati in formato aperto a diverso livello di aggregazione territoriale. Specifico focus sarà dedicato alla diffusione di informazioni a livello comunale, anche geo-referenziate, sfruttando le soluzioni tecniche disponibili.

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, così come indicato all'art. 1, comma 232, lett. c) della legge 205 del 27 dicembre 2017, nei limiti di quanto indicato nel programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 322 del 6 settembre 1989.

La Regione Emilia-Romagna, attraverso il suo Ufficio di statistica ai sensi del D.Lgs. 322/89, diffonderà i dati risultanti dal Censimento, relativi al territorio di competenza, secondo canali e modalità analoghi a quelli sopra descritti con riferimento all'Istat e secondo tempi e modalità concordati con l'Istat. Per soddisfare le esigenze conoscitive degli stakeholder regionali, la Regione diffonderà le variabili censuarie in forma disaggregata, anche con frequenza inferiore alle tre unità.

Appendice

Tracciato record per la rilevazione sui beni collettivi

Regione (codice Istat)	Informazioni precompilate aggiornabili
Provincia codice (Istat)	
Comune (codice Istat)	
Codice azienda Istat Censimento 2010	
Esito Censimento 2010	
Codice Istat forma giuridica Censimento 2010	
SAT non assegnata al Censimento 2010 (ha)	
SAU non assegnata al censimento 2010 (ha)	
Denominazione	
Indirizzo	
Comune (denominazione)	
codice qualità usi civici (1)	
Esito della rilevazione 2020 (2)	
SAT complessiva (ha) al 2020	
di cui SAT non assegnata (ha) al 2020	
SAU complessiva (ha) al 2020	
di cui SAU non assegnata (ha) al 2020	
di cui pascolo (ha) al 2020	
Fonte del dato	
Dati di contatto del bene collettivo (nome, telefono, e-mail, mansione)	

NOTE

(1)

1 - unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria, rilevate attive (esito =1) che hanno confermato di essere beni collettivi;

2 - unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria, rilevate attive (esito =1) ma che non hanno confermato di essere beni collettivi (quindi con altra forma giuridica);

3 - unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria ma non intervistate al censimento perché irreperibili (esito=2);

4 - unità NON presenti nella lista precensuaria come beni collettivi ma che hanno dichiarato di esserlo nel corso della rilevazione (Forma Giuridica = 7);

5 - unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria ma non intervistate al censimento perché non attive.

(2)

1 – unità rilevata

2 – unità non rilevata per mancato contatto

3 – unità non bene collettivo

4 – rifiuto

(3)

1 – intervista diretta presso il Comune o l'ente di gestione

2 – intervista telefonica

3 - informazione di tipo amministrativo

4 – altro (specificare)